

R.G. n. 20-1/2024 Proc. Un.



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
Tribunale di Sondrio  
Sezione Unica Civile

N° 18/2024 SENT.  
N° 10/2024 R.G. Liq. Cont. CCII  
N° ..... CRON  
N° 18/2024 REP.  
N° 20-1/24 R.G. P.U. Liq. Cont.  
SENT DEP TELEMATICAMENTE  
29/11/2024

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 21/11/2024 nelle  
persone dei signori:

Dott. Barbara Licitra	Presidente
Dott. Sara Cargasacchi	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 20-1/2024 Proc. Un.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione  
controllata promossa in proprio

da

**ROBERTO DELLA MORETTA** (C.F. DLLRRT69M02I829H) ed **ELEONORA FABRIS** (C.F. FBRLNR68M49B300P), entrambi residenti in Aprica, via Italia n. 19, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Canovi del Foro di Sondrio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Sondrio, Largo Pedrini n. 2

visto il ricorso in data 11/09/2024, con il quale i coniugi **ROBERTO DELLA MORETTA** e **ELEONORA FABRIS** hanno chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata, da intendersi quale procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII;  
vista la documentazione prodotta, anche a seguito delle richieste del Tribunale con provvedimenti del 26/09/2024 e 17/10/2024;  
vista la rinnovazione della procura al difensore (deposito del 04/10/2024), all'esito del provvedimento del Tribunale del 26/09/2024 ai sensi dell'art. 182 c.p.c.;  
letta la relazione dell'O.C.C. e le successive integrazioni alla stessa;

a seguito dell'udienza svolta in data 20/11/2024 avanti al Giudice Delegato, nell'ambito della quale gli istanti hanno confermato di insistere per la domanda di liquidazione controllata anche individualmente;

### OSSERVA

#### **I) In ordine alla posizione di ROBERTO DELLA MORETTA**

La domanda svolta da ROBERTO DELLA MORETTA deve essere rigettata per l'assorbente motivo che difetta, in capo allo stesso, il requisito soggettivo richiesto dal combinato disposto degli artt. 2, lett. c), 65 co. 1 e 268 co. 1 CCII.

Invero, l'art. 65 co. 1 CCII individua quali soggetti che possono proporre "*soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX*" (riferendosi con quest'ultimo richiamo alla procedura di liquidazione controllata) i "*debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)*"; anche l'art. 268 co. 1 CCII dispone che la domanda di liquidazione controllata può essere proposta dal "*debitore in stato di sovraindebitamento*".

Orbene, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, è definito "sovraindebitamento" "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*"; la successiva lett. d) della medesima norma definisce "impresa minore" "*l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:*

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".*

Tanto premesso, ROBERTO DELLA MORETTA è titolare di una impresa individuale, che risulta attiva (cfr. visura camerale allegata all'integrazione del 04/10/2024).

Osserva il Tribunale che in caso di esercizio dell'impresa in forma individuale non sussiste alcuna alterità soggettiva tra la persona fisica e l'imprenditore, con conseguente unicità del patrimonio



costituente la garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c. (sul punto cfr. anche Trib. Novara, decreto del 24/10/2019).

Ciò posto, con specifico riferimento alla questione relativa alla corretta individuazione dei valori rilevanti ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII, si condividono e si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni della sent. Corte App. Milano n. 494 del 11/02/2022: *“Deve infatti ritenersi che nel caso di impresa individuale rientrano nel computo delle soglie di fallibilità e dunque anche dell'attivo, i beni e i crediti personali dell'imprenditore. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che 'ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta' (Cass. 1 - , Ordinanza n. 1466 del 18/01/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n.8930 del 04/06/2012). L'imprenditore individuale può dunque fallire anche per un debito personale, in quanto lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale comporta la confusione, in un unico patrimonio, dei rapporti giuridici inerenti l'esercizio dell'impresa e di quelli personali dell'imprenditore (in tal senso Corte d'Appello Milano sez. IV n. 720/2018). Tale confusione si verifica non solo in ordine alle passività ma anche in relazione alle poste attive, con la conseguenza che, nel caso di imprenditore individuale, stante l'unitarietà del patrimonio, l'utilizzo all'art. 1 co. 2 lett. a) l. fall. del termine attivo patrimoniale complessivo deve essere interpretato come comprensivo anche dei beni personali e non solo aziendali”*.

Ne consegue che nel caso di specie, ai fini dell'individuazione dei dati rilevanti ai fini della valutazione in ordine al superamento o meno delle “soglie” di legge ad opera dell'impresa individuale di cui si discute, devono essere considerati tutti i rapporti patrimoniali facenti capo a ROBERTO DELLA MORETTA, senza distinzione tra componenti dell'attivo strumentali all'esercizio dell'impresa e beni personali, né tra debiti di natura commerciale e personali.

Tanto premesso, il valore dei debiti facenti capo alla ditta individuale ROBERTO DELLA MORETTA (da considerare nei termini sopra indicati) supera la soglia di € 500.000 di cui all'art. 2 lett. d) CCII, in quanto il medesimo ROBERTO DELLA MORETTA risulta cointestatario di un mutuo per € 570.000,00 stipulato in data 02/09/2016 (doc. 4 allegato all'integrazione del 04/10/2024) e, in quanto tale, risulta condebitore solidale in relazione al pagamento dell'intero; inoltre, è superato il valore dell'attivo di € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti all'istanza,



considerato che al momento del deposito della domanda in esame il patrimonio immobiliare di ROBERTO DELLA MORETTA aveva una consistenza di € 534.612,00, come da valori di stima indicati nell'avviso di vendita in sede di procedura esecutiva presso il Tribunale di Sondrio (doc. 4 allegato al ricorso).

Ne consegue che ROBERTO DELLA MORETTA non può essere qualificato quale imprenditore minore nei termini sopra descritti e che, per l'effetto, non risulta rispettato il requisito soggettivo di cui agli artt. 2 - 65 co. 1 - 268 co. 1 CCII richiesto ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di liquidazione controllata.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di ROBERTO DELLA MORETTA deve essere rigettata.

## **II) In ordine alla posizione di ELEONORA FABRIS**

Ritiene il Tribunale che, con riferimento a ELEONORA FABRIS, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A. sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;
- B. parte istante ha insistito per l'apertura della propria liquidazione controllata anche individualmente;
- C. sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 CCII in quanto ELEONORA FABRIS non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- D. al ricorso è stata allegata una relazione redatta dall'O.C.C., che, anche a seguito delle richieste di integrazioni avanzate dal Tribunale, espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- E. sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- F. è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;
- G. ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti



maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che esclusivamente con riferimento alla posizione di ELEONORA FABRIS sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 co. 1 e 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

ritiene, infine, il Collegio, che alla luce delle serie contraddizioni e lacune che hanno caratterizzato la prima relazione dell'O.C.C., tali da comportare la richiesta di plurime integrazioni ad opera del Tribunale (e in particolare, ad esempio, i continui riferimenti alla diversa procedura di cui all'art. 67 CCII e l'assenza delle informazioni rilevanti in ordine allo stato e ai dati dell'impresa individuale facente capo a ROBERTO DELLA MORETTA), non possa essere confermato quale Liquidatore l'O.C.C. che ha assistito i debitori, dovendosi procedere alla scelta dello stesso dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (conformemente alla formulazione dell'art. 270 CCII, come da ultimo modificata ad opera del D. Lgs. 136/2024);

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 268 co. 1, 269 e 270 CCII;

**RIGETTA**

la domanda di apertura della liquidazione controllata di ROBERTO DELLA MORETTA;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata di **ELEONORA FABRIS;**

**NOMINA**

Giudice delegato la Dott.ssa Maria Martina Marchini;

**NOMINA**

liquidatore il Dott. ROBERTO TERZAGHI;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;



ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese; ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 21/11/2024.

Il Giudice relatore

*Maria Martina Marchini*

Il Presidente

*Barbara Licitra*

